

AVVISO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI D.G.R. 3-3084 del 16.04.2021

IL DIRETTORE

Viste:

- le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 11/06/2021;

RENDE NOTO

che è stata disposta, per i Comuni afferenti al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola (C.I.S.S. Ossola), l'attivazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di persone non autosufficienti.

1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Personae che svolgono le funzioni di caregiver* familiare, ai sensi dell'art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, a favore di:

- soggetti non autonomi e non in grado di prendersi cura di sé, nonché invalidi in quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- soggetti titolari di indennità di accompagnamento.

Le persone non autosufficienti delle quali si prende cura il caregiver devono essere state valutate dalle commissioni dell'Unità di Valutazione Geriatrica o dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità e in attesa di attivazione di intervento.

La valutazione della competente UVG o UMVD deve essere corredata dell'indicazione se trattasi di persona con disabilità grave o gravissima (nel caso di una valutazione precedente che non riporti tale indicazione, il C.I.S.S. Ossola provvederà a richiederlo direttamente alle Unità di Valutazione competenti).

Verrà data priorità alle richieste aventi i seguenti requisiti:

- persone in condizione di disabilità gravissima (come definito dall'art. 3 del D.M 26 settembre 2016);
- persone non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;

- persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione.

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti nello stesso comune o in un comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

I benefici economici concessi sono aggiuntivi rispetto ad altri interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già dei contributi/interventi previsti da:

- D.G.R. 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente);
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA);
- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza);
- allegato B, della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per l'accesso ai servizi della persona assistita.

2) TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA

Il contributo economico viene erogato sotto forma di assegno mensile e l'importo viene determinato tenendo conto delle tabelle sottostanti:

Beneficiari	Caregiver di persone maggiorenni
ISEE socio-sanitario	Valore
Fino a € 10000 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 50.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00 euro	0,00 euro mensili per 12 mensilità

Beneficiari	Caregiver di persone minorenni
Valore ISEE socio-sanitario	Valore
Fino a € 10000 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
10.001,00 - 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
30.001,00 – 65.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00 euro	0,00 euro mensili per 12 mensilità

3) MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il C.I.S.S. Ossola, sulla base dell'ordine delle graduatorie per l'accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il S.S.R., definisce l'attribuzione e il valore del contributo mensile da erogare.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), il C.I.S.S. Ossola prima di concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria, deve fare riferimento alle seguenti priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di domanda della prestazione della persona assistita.

4) DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico straordinario ha la durata di 12 mensilità dal momento del riconoscimento.

La durata del contributo è stabilita fino alla concorrenza delle risorse di competenza statale del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

5) PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- a) decesso della persona assistita;
- b) decesso del beneficiario;
- c) insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- d) inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- e) trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- f) trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

In caso di accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020), decade il diritto al contributo per il ruolo di caregiver;

6) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 2), potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale del C.I.S.S. Ossola <https://www.cissossola.it>; oppure ritirandolo in forma cartacea, previo appuntamento telefonico con le Assistenti sociali del CISS Ossola, nei giorni di Lunedì e Mercoledì presso la sede di Domodossola sita in Via Scapaccino n. 47, (numero telefonico 0324/041102) e nei giorni di Martedì e Giovedì presso la sede di Villadossola sita in Via Marconi n. 50 (numero telefonico 0324/575657).

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo relativo al presente avviso allegando allo stesso:

la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario;

- l'ISEE Socio Sanitario, in corso di validità, del beneficiario;
- il decreto di tutela/amministrazione di sostegno qualora la dichiarazione sia sottoscritta da tutore o amministratore di sostegno.

7) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative alle richieste di **contributi straordinari per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica**, debitamente compilate e correlate della documentazione prevista, potranno essere presentate **dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021**: 30 settembre 2021

- mediante consegna a mano da effettuarsi presso la Segreteria del C.I.S.S. Ossola sita in Via Mizzoccola, 28;
- mediante posta elettronica all'indirizzo mail: segreteria@ciss-ossola.it.

8) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale del CISS Ossola al numero 0324/041102 nei giorni di Lunedì e Mercoledì e al numero 0324/575657 nei giorni di Martedì e Giovedì.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Lux

* Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.